

COMUNE DI CASTELLANA SICULA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Parere dell'organo di revisione sulla proposta di deliberazione avente per oggetto:

"FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI (FGDC)ANNUALITA 2024"

IL REVISORE UNICO

Rag. Caterina Costadura

PARERE N.02 del 13/02/2024

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione con oggetto: "Fondo di Garanzia Debiti Commerciali (FGDC) Annualità 2024"

La sottoscritta Rag.Caterina Costadura Revisore Unico del Comune di Castellana Sicula, vista la proposta di delibera di Giunta in oggetto;

RICHIAMATO

- L'articolo 1, comma 859 e seguenti della legge n.145 del 2018 che ha introdotto nel panorama normativo italiano un nuovo accantonamento di bilancio obbligatorio ancorato alla capacità di pagamento dei debiti commerciali propri degli enti locali denominato "accantonamento al fondo di garanzia debiti commerciali";
- L'articolo 1, comma 861 della legge n.145 del 2018, come modificato dall'art.9 del DI n. 152/2021, in merito all'elaborazione degli indicatori necessari per l'eventuale elaborazione del nuovo accantonamento testualmente recita "Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'art.7, comma 1, del D.L.8 aprile 2013, n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare, (...). Limitatamente agli esercizi 2022-2023 le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860 possono elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili previo invio della comunicazione di cui al comma 867 relativa ai due esercizi precedenti anche da parte delle amministrazioni pubbliche soggette alla rilevazione SIOPE di cui all'art.14, commi 6 e seguenti, della legge 31/12/2009 n.196, e previa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile".
- L'articolo 1, comma 862 che prevede espressamente: " Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo pari:
 - a) Al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
 - b) Al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

- c) Al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per l'acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- d) All'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per l'acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.;"
- L'articolo 1, comma 859 dispone che le misure di cui alla lettera a) del commi 862 o 864, si applicano" se il debito commerciale residuo, di cui all'art.33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n.33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio". Sancisce inoltre che le stesse misure si applicano "le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'art.4 del decreto legislativo 9 ottobre 2022, n.231"
- L'articolo 1, comma 868 dispone che, a decorrere dal 2021, " le misure di cui al comma 862, lettera a), al comma 864, lettera a) e al comma 865, lettera a), si applicano anche alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi 859 e 860 che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'art.33 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture"

Verificato che dai dati contabili al 31.12.2023 si rilevano i seguenti indicatori:

Stock del debito al 31.12.2023	€ 786.446,94
Stock del debito al 31.12.2022	€ 72.393,30
Fatture pervenute nell'esercizio 2023	€ 2.420.000,00
Percentuale riduzione del debito commerciale residuo	10,86
Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti	0 giorni

Rilevato, pertanto, che l'Ente è soggetto all'obbligo di accantonamento del fondo garanzia debiti commerciali pari al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente ammontante a € 85.821,00;

VISTO

L'art.239, comma 1, lettera b), n.2, del D.Lgs n.267/2000, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere

IL REVISORE

Tenuto conto del parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio finanziario rilasciato in data 12/02/2024

Considerato:

- a) Che l'accantonamento è assunto nel rispetto dell'attendibilità e della veridicità delle previsioni;
- b) Che nel corso dell'esercizio l'accantonamento al fondo sarà adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di spesa per l'acquisto di beni e servizi, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione,
- c) Che l'accantonamento ai sensi dell'art.1, comma 862 della Legge 30 dicembre 2018 n.145, per l'esercizio 2023 è quantificato per € 85.821,00 a titolo di Fondo di garanzia debiti commerciali, dando atto che su tale fondo non è consentito disporre impegni e pagamenti.

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto sotto, il profilo di congruità, coerenza ed attendibilità (art. 239 comma 1 lettera b, punto 2 del D.Lgs.n 267/2000)

IL REVISORE UNICO

Rag. Caterina Costadura

